

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4182

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOLITTI, MERENDA, ALESI, AMADEO ALDO, AMASIO, ARIOSTO, BALDANI GUERRA, BALDI CARLO, BASTIANELLI, BIAGGI FRANCAANTONIO, BIAGGI NULLO, BONTADE MARGHERITA, BOTTARO, BOVA, BRIGHENTI, BRODOLINI, CATALDO, CERAVOLO, CERVONE, COLLEONI, DEMARCHI, DE MARZIO ERNESTO, DI LEO, DI VAGNO, DOSI, GELMINI, GIRARDIN, GRANATI, HELFER, LETTIERI, LONGONI, MALFATTI FRANCESCO, MUSSA IVALDI VERCELLI, NALDINI, OLMINI, ORIGLIA, PICCINELLI, RIGHETTI, ROMUALDI, ROSSI PAOLO MARIO, SCARLATO, SPALLONE, TEMPIA VALENTA, TITOMANLIO VITTORIA**

*Presentata il 23 giugno 1967*

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione, da considerarsi imminente, del disegno di legge concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, impone, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese impegnate nelle attività previste nel disegno di legge e nel rispetto di ogni altra attività esplicata nelle aree marine, l'integrazione delle vigenti norme di polizia mineraria.

Le attività di ricerca e di produzione di idrocarburi in mare sono molto complesse e richiedono, ai fini considerati, l'emanazione di disposizioni che tengano conto delle particolari condizioni ambientali, delle caratteristiche degli impianti e delle installazioni, del-

le particolari condizioni di vita degli uomini che debbono lavorare sopra e presso tali impianti ed installazioni.

Altre norme sono pure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea; per assicurare il rispetto di qualsiasi altra attività che possa essere svolta in mare; per scongiurare reciproci danni o interferenze pericolose. È altresì evidente la esigenza di evitare che possano essere arrecati danni ad altre installazioni, quali, ad esempio, i cavi e le condotte sottomarine.

Si deve anche rilevare che gran parte dell'attività di ricerca e produzione di idrocarburi verrà svolta nell'alto mare, e cioè all'esterno del territorio nazionale, per cui la emanazione di norme che — nei limiti consen-

titi dal diritto internazionale — introducono limitazioni, se pure temporanee, ai diritti dell'alto mare e dello spazio aereo sovrastante deve avvenire con atto legislativo perché possano avere efficacia anche nei rapporti internazionali.

La presente proposta di legge tende a realizzare tali fini.

L'articolo unico previsto nel provvedimento, infatti, delega il Governo ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova legge — tale termine viene proposto nella legittima previsione che l'attività di ricerca possa iniziare già entro il corrente anno —

norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, secondo i principi già puntualizzati.

Vengono altresì previste sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle norme in oggetto che dovranno essere emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, e sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per la difesa, per l'interno e per la grazia e giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, informandole ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) garantire la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;

2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;

3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto di ogni altra attività esplicita nelle aree marine.

Per la violazione delle norme che saranno emanate ai sensi della presente legge potrà essere comminata la pena dell'ammenda fino a 10 milioni, sola o congiunta con la pena dell'arresto fino a sei mesi, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Le norme delegate, di cui alla presente legge, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per la difesa, per l'interno e per la grazia e giustizia, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.